

*Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi*

**A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI  
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO  
SEZIONE DI RIMINI**

**ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI RIMINI**

**Bellaria Igea Marina 23 APRILE 2014**

**CONVEGNO DI STUDI BILANCIO E  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014**

*Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi*

## **GLI INTERVENTI DEI SOCI**

I versamenti che i soci decidono di effettuare al fine di finanziare le società partecipate, senza procedere a formali aumenti del capitale sociale, possono assumere la natura di:

- veri e propri conferimenti a titolo di "dotazioni patrimoniali";
- ovvero di finanziamenti a titolo di "capitale di credito".

## **GLI INTERVENTI DEI SOCI**

Si possono, dunque, individuare le seguenti tipologie di versamenti da parte dei soci:

### **Conferimenti a titolo di "dotazioni patrimoniali":**

- 1. Versamenti in conto capitale "a copertura perdite";**
- 2. Versamenti in conto aumento di capitale;**
- 3. Versamenti in conto futuro aumento di capitale;**

### **Finanziamenti a titolo di "capitale di credito":**

- 4. Versamenti a titolo di finanziamento.**

## **I CONFERIMENTI “ATIPICI”**

- 1. Versamenti “in conto capitale” o Versamenti “a copertura perdite”**
- 2. Versamenti «in conto aumento capitale»**
- 3. Versamenti «in conto futuro aumento di capitale»**

### **Versamenti in conto capitale” o Versamenti “a copertura perdite”**

Secondo una costante giurisprudenza (di merito e della Suprema Corte) tali “conferimenti atipici” non possono essere restituiti ai soci durante la vita della società, ma solo in ipotesi di scioglimento della società medesima

### **Versamenti «in conto aumento di capitale»**

quando i soci effettuano nuovi conferimenti in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato e la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio

**Se la procedura di aumento del capitale non si perfeziona i soci hanno diritto a vedersi restituire quanto versato a tale titolo.**

### **Versamenti “in c/ futuro aumento di capitale”**

I soci effettuano nuovi conferimenti in previsione di un futuro aumento di capitale

A differenza dei Versamenti “in conto capitale” o Versamenti “a copertura perdite”, poiché esiste un vincolo di destinazione, qualora non venga deliberato alcun aumento di capitale i soci hanno diritto a vedersi restituire quanto versato a tale titolo

## **Debiti verso soci per finanziamenti**

I **“Versamenti a titolo di finanziamento”** per i quali la società ha obbligo di restituzione devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 3) **“debiti verso soci per finanziamenti”**

### **Att.ne**

**Ai fini fiscali** per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto.

**Se le scadenze non sono stabilite per iscritto**, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta.

**Se la misura non è determinata per iscritto** gli interessi si computano al saggio legale.

## **Debiti verso soci per finanziamenti “postergati” (art. 2467 cod. civ.) rispetto agli altri creditori**

Tale voce (“debiti verso soci per finanziamenti”) assume particolare rilievo nelle società a responsabilità limitata, avendo riguardo al nuovo art. 2467 cod.civ., in virtù del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”

- sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto
- oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Nella Nota Integrativa (2427 19-bis) occorre indicare i finanziamenti effettuati dai soci alla società

ripartiti per scadenze

con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori

**(N.B. Tale indicazione non è richiesta per i bilanci redatti “in forma abbreviata” ove occorre indicare solo il totale dei debiti)**

E' fondato ritenere che l'indicazione richiesta dall'art. 2427 19-bis sia riferibile esclusivamente ai finanziamenti dei soci con clausola di “postergazione volontaria” e non ai fini della “postergazione legale” di cui all'art. 2467 cod. civ., senza poi voler considerare che la distinzione tra “finanziamenti fisiologici” e “finanziamenti patologici” (per i quali opera la “postergazione legale” di cui all'art. 2467 cod. civ.):

- non solo non è oggettivamente individuabile
- ma non è neppure agevolmente desumibile dai principi della dottrina aziendalistica.

- **I versamenti a copertura perdite rientrano nel gruppo degli apporti a fondo perduto / in conto capitale e vanno contabilizzati nel patrimonio netto e non nel conto economico, in modo che la perdita sia rilevata nell'importo integrale**
- **Se il versamento dei soci risulta già allocato nella contabilità sociale ed iscritto in una riserva disponibile (voce A.7), l'assemblea (con le maggioranze previste in via ordinaria) può deliberarne l'utilizzo per coprire le perdite senza necessità di ottenere una autorizzazione specifica del singolo socio (che non vanta crediti su quella posta)**
- **L'eventuale utilizzo di finanziamenti soci richiede invece una rinuncia specifica ed individuale del singolo socio-creditore, non essendo sufficiente una delibera assembleare**
- **La rinuncia dà origine ad un incremento del patrimonio sociale da rilevare nella posta "versamenti a fondo perduto" o direttamente a riduzione della perdita già evidenziata nel patrimonio netto**
- **Non è invece corretta la contabilizzazione nel conto economico tra i proventi straordinari.**

## **COPERTURA DELLE PERDITE E IMPOSTA DI REGISTRO**

- i versamenti soci a fondo perduto o a copertura perdite in qualsiasi modo formalizzati non comportano obblighi di assoggettamento ad imposta di registro;
- peraltro, i finanziamenti soci rientrano tra gli atti da registrare in termine fisso al 3% allorché non siano formalizzati mediante scambio di corrispondenza (in tale ipotesi, solo in caso d'uso).

## **COPERTURA DELLE PERDITE: UTILIZZO DELLE RISERVE**

**Cassazione 12347/1999:** *“(...) le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legale, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; pertanto, debbono essere utilizzate, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale”.*